

Dipartimento Sociale Enti Locali Cultura - DPG  
Servizio Formazione e Apprendimento permanente – DPG025

**PR FSE + ABRUZZO 2021-2027**

**"Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione"**

**Obiettivo di policy 4 "Europa più sociale"**

**Priorità II - Istruzione, formazione e competenze**

**Obiettivo specifico g):**

**promuovere l'apprendimento permanente, in particolare le opportunità di miglioramento del livello delle competenze e di riqualificazione flessibili per tutti [...]**

**Azione 2.g.2.1**

***Percorsi integrati di creazione di competenze, riqualificazione e inclusione lavorativa***

**Potenziamento Competenze Linguistiche e Certificazione**

**AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE**

<b>DISPOSIZIONI DI RIFERIMENTO.....</b>	<b>3</b>
<b>ARTICOLO 1 - FINALITÀ .....</b>	<b>5</b>
<b>ARTICOLO 2 - COSA FINANZIA.....</b>	<b>5</b>
<b>ARTICOLO 3 - RISORSE DISPONIBILI E VINCOLI FINANZIARI.....</b>	<b>6</b>
<b>ARTICOLO 4 - DESTINATARI .....</b>	<b>6</b>
<b>ARTICOLO 5 - SOGGETTI AMMESSI ALLA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE.....</b>	<b>6</b>
<b>ARTICOLO 6 – QUALI CARATTERISTICHE DEVONO AVERE GLI INTERVENTI .....</b>	<b>7</b>
<b>ARTICOLO 7 - MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE .....</b>	<b>8</b>
<b>ARTICOLO 8 - CAUSE DI INAMMISSIBILITÀ DELLE DOMANDE.....</b>	<b>8</b>
<b>ARTICOLO 9 - MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO E RENDICONTAZIONE .....</b>	<b>9</b>
<b>ARTICOLO 10 - AMMISSIBILITÀ DELLA SPESA E CALCOLO DELLA SOVVENZIONE .....</b>	<b>10</b>
<b>ARTICOLO 11 - OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO.....</b>	<b>10</b>
<b>ARTICOLO 12 - MONITORAGGIO .....</b>	<b>11</b>
<b>ARTICOLO 13 - CAUSE DI REVOCA .....</b>	<b>12</b>
<b>ARTICOLO 14 - PROCEDURA RECLAMI E RICORSI .....</b>	<b>12</b>
<b>ARTICOLO 15 – PUBBLICITÀ E INFORMAZIONE .....</b>	<b>12</b>
<b>ARTICOLO 16 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E INFORMAZIONI GENERALI .....</b>	<b>13</b>
<b>ARTICOLO 17 - CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA.....</b>	<b>13</b>
<b>ARTICOLO 18 - TUTELA DELLA PRIVACY .....</b>	<b>13</b>
<b>ALLEGATI ALL’AVVISO.....</b>	<b>13</b>

## Disposizioni di riferimento

La Regione Abruzzo *Dipartimento Sociale Enti Locali Cultura – DPG Servizio Formazione e Apprendimento Permanente DPG025* adotta il presente Avviso in coerenza con la seguente normativa:

- la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
- il Regolamento delegato (UE) 2019/697 della Commissione del 14 febbraio 2019, recante modifica del regolamento delegato (UE) 2015/2195 che integra il regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo per quanto riguarda la definizione di tabelle standard di costi unitari e di importi forfettari per il rimborso da parte della Commissione agli Stati membri delle spese sostenute;
- il Regolamento (UE) 2020/2093 del Consiglio del 17 dicembre 2020 che stabilisce il Quadro Finanziario Pluriennale (QFP) per il periodo 2021-2027;
- il Regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e che abroga il regolamento (UE) n. 1296/2013;
- il Regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione;
- il Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- il Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
- l'Accordo di Partenariato per la "Programmazione della Politica di Coesione 2021 – 2027" della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Politiche di Coesione, approvato dalla Commissione europea con la Decisione di esecuzione del 15 luglio 2022 che prende atto, tra l'altro, dell'entità del Programma FESR Abruzzo 2021 2027 per complessivi Euro 681.053.590,00 e del Programma FSE+ Abruzzo 2021 2027 per complessivi Euro 406.591.455,00;
- la Decisione C(2022) 8894 final di esecuzione della Commissione Europea del 29.11.2022 che approva il programma "PR Abruzzo FSE+ 2021-2027" per il sostegno a titolo del Fondo sociale europeo Plus nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" per la regione Abruzzo in Italia, per un importo di Euro 162.636.582,00;
- Decisione di esecuzione della Commissione C(2024) 5814 final del 8 agosto 2024 recante modifica della decisione di esecuzione C(2022) 8894 che approva il programma "PR Abruzzo FSE+ 2021-2027" per il sostegno a titolo del Fondo sociale europeo Plus nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" per la regione Abruzzo in Italia;
- Regolamento UE n. 2021/702 del 10 dicembre 2020 recante modifica del regolamento delegato (UE) 2015/2195 che integra il regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo, per quanto riguarda la definizione di tabelle standard di costi unitari e di importi forfettari per il rimborso da parte della Commissione agli Stati membri delle spese sostenute" in luogo del richiamo al Reg. delegato UE 2019/697;
- il Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue - QCER), del Consiglio d'Europa (2001);
- il QCER Volume Complementare del Consiglio d'Europa (2020);

### **Normativa nazionale**

- Legge 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e s.m.i;
- Decreto del Presidente della Repubblica n. 66 del 10 marzo 2025: "Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità della spesa per i programmi cofinanziati dai fondi per la politica di coesione e dagli altri fondi europei a gestione concorrente di cui al Regolamento (UE) 2021/1060 per il periodo di programmazione 2021/2027 (Fondo europeo di sviluppo regionale; Fondo sociale europeo Plus; Fondo

per una transizione giusta; Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura; Fondo asilo, migrazione e integrazione; Fondo sicurezza interna; Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti)";

- Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101 Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
- D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445, Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
- Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
- D. Lgs del 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali";
- Legge 7 agosto 1990, n. 241 - Nuove norme in materia di amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- il D. Lgs. del 07 marzo 2005, n. 82, "Codice dell'amministrazione digitale";
- Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183 e s.m.i.;

### **Normativa regionale**

- la L.R. 24.08.2018 n. 30 – Art. 2 – Modifiche all'art.16 della L.R. 111/1995;
- la DGR n. 788 del 16/10/2018 - "Sistema regionale integrato di certificazione delle competenze e di riconoscimento dei crediti formativi da apprendimenti formali, non formali ed informali – Istituzione e prime disposizioni attuative", integrata con D.G.R. n. 304 del 3/06/2019
- il Repertorio delle qualificazioni e dei profili professionali della Regione Abruzzo, definito nella propria struttura informativa con Determinazione Dirigenziale n. 218/DPG009 del 23/10/2018 e successivamente implementato con specifiche Determinazioni;
- il Repertorio degli standard di percorso formativo, definito nella propria struttura informativa con Determinazione Dirigenziale n. 230/DPG009 del 12/11/2018 e successivamente implementato con specifiche Determinazioni;
- le Linee di indirizzo relative alla titolazione degli organismi operanti nell'ambito del sistema regionale integrato di certificazione delle competenze e di riconoscimento dei crediti formativi, approvate con D.G.R. n. 192 del 10/04/2020;
- le Linee di indirizzo relative agli standard minimi di processo ed al quadro regolamentare dei servizi di individuazione e validazione e di certificazione delle competenze, approvate con D.G.R. n. 324 del 15/06/2020;
- le Disposizioni attuative del dispositivo regionale di riconoscimento dei crediti formativi in chiave europea e Servizio di individuazione e validazione delle competenze, approvate con Determinazione dirigenziale n. 61/DPG021 del 19/02/2021;
- DGR n. 90 del 21/02/2023 avente per oggetto: "Preso d'atto della decisione della Commissione Europea c(2022) 9380 final del 08.12.2022 di approvazione del Programma regionale PR Abruzzo FESR 2021-2027 e preso d'atto della Decisione della Commissione Europea C(2022) 8894 final del 29.11.2022 di approvazione del Programma Regionale PR Abruzzo FSE+ 2021-2027 nell'ambito dell'obiettivo Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita";
- DGR n. 109 del 03/03/2023 avente per oggetto: "Programma Regionale PR Abruzzo FESR 2021-2027 e Programma Regionale PR Abruzzo FSE+ 2021-2027. Istituzione Comitato di Sorveglianza";
- 07/03/2023 – Criteri di Selezione delle operazioni da ammettere al cofinanziamento del Fondo Sociale Europeo nella programmazione 2021-2027 approvati dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 07/03/2023 (Determinazione di presa d'atto DPA011/43 del 20.03.2023) e come successivamente aggiornati nella seduta del Comitato di Sorveglianza del 02/12/2025.

- DGR n. 299 del 01/06/2023 avente ad oggetto: “Programma Regionale FSE+ Abruzzo 2021-2027: modalità di attuazione del programma e adozione del primo calendario degli inviti a presentare proposte”;
- DGR n. 814 del 15/12/2025 presa d’atto delle proposte di modifica dei programmi regionali Abruzzo FESR e FSE+2021 2027 approvati dalla Commissione Europea in data 11/11/2025;
- DPA011/77 del 18.11.2025, approvazione del Manuale delle Procedure dell’Autorità di Gestione, PR Abruzzo FSE+ 2021-2027 – Versione 3.0 – novembre 2025;
- DGR n. 195 del 20/04/2026 recante “PROGRAMMA REGIONALE PR ABRUZZO FSE PLUS 2021-2027. AGGIORNAMENTO DEL “PIANO DI ATTUAZIONE DEL FONDO SOCIALE EUROPEO PLUS - VERSIONE 6 – MARZO 2026” E DEL “PIANO DI INDIVIDUAZIONE DELLE AZIONI E DELLE STRUTTURE RESPONSABILI DELL’ATTUAZIONE – MARZO 2026”.

## Articolo 1 - Finalità

Il potenziamento delle competenze chiave lungo tutto l’arco della vita, il consolidamento e la diffusione dell’apprendimento basato su esperienze lavorative e l’aggiornamento delle competenze dei lavoratori per rispondere alle nuove sfide del mercato del lavoro sono obiettivi posti nell’Accordo di Partenariato italiano.

Nel documento unitario di programmazione Abruzzo Prossimo, la Regione Abruzzo ha sottolineato la necessità di disegnare strumenti capaci di supportare le persone in cerca di lavoro, e di supportare i lavoratori e/o i settori che potrebbero essere colpiti dalla transizione economica e industriale in corso. Il tema delle competenze, della tempestività degli interventi e della capacità di rispondere con servizi su misura capaci di rispondere a fabbisogni specifici sono cruciali per sostenere i lavoratori in difficoltà e per costruire percorsi di orientamento, riqualificazione e riconversione delle persone.

La Regione Abruzzo perseguirà l’Obiettivo specifico g) attraverso azioni coerenti con la programmazione regionale, volte al miglioramento delle competenze professionali della forza lavoro regionale direttamente spendibili nel mercato del lavoro, a sostenere l’inserimento o il reinserimento lavorativo e alla creazione e aggiornamento di percorsi di formazione continua.

Il tema delle pari opportunità e della non discriminazione assume carattere trasversale all’intero Programma regionale. In questo contesto, le azioni di potenziamento delle competenze linguistiche contribuiscono alla promozione di processi di empowerment, con particolare riferimento alle donne, favorendo il superamento delle barriere di genere nell’accesso alla formazione e al lavoro.

L’intervento è pertanto progettato secondo un approccio di integrazione di genere, volto a garantire pari accesso alle opportunità formative e occupazionali e a contrastare ogni forma di discriminazione.

## Articolo 2 - Cosa finanzia

1. Il presente Avviso finanzia il potenziamento delle competenze linguistiche dei lavoratori autonomi con Partita Iva attiva da almeno un anno, dei disoccupati e degli occupati, attraverso percorsi formativi finalizzati anche all’acquisizione di una certificazione, con l’obiettivo di favorire l’inserimento e/o la permanenza nel mercato del lavoro e una maggiore stabilità dell’occupazione stessa.
2. Le istanze di finanziamento da parte dei soggetti ammessi alla presentazione delle candidature devono avere per oggetto percorsi formativi compiutamente definiti in termini di lingua, livello di certificazione, durata e sede di svolgimento.
3. I corsi di formazione linguistica, finalizzati al conseguimento di una certificazione riconosciuta, devono avere per oggetto le seguenti lingue: inglese, francese, tedesco, spagnolo.
4. I corsi di preparazione dovranno avere una durata variabile tra le 60 e le 90 ore, in relazione al livello di certificazione da conseguire, come dettagliato al successivo art. 6.  
I corsi potranno essere erogati esclusivamente da Centri d’esame autorizzati dagli Enti certificatori riconosciuti dal Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM) e dovranno concludersi con il sostenimento dell’esame di certificazione.

### Articolo 3 - Risorse disponibili e vincoli finanziari

1. Per la realizzazione dell'Intervento sono disponibili risorse complessive pari a **2.000.000,00 EUR**.
2. Il presente avviso prevede il ricorso alle opzioni di semplificazione dei costi, di cui all'Allegato VI del Regolamento UE n. 702/2021, a copertura di tutti i costi diretti e indiretti dell'operazione. Le attività sono finanziate con le seguenti Unità di Costo Standard:
  - docenti di fascia A: € 146,25 ora/corso ed € 0,80 ora/corso/allievo;
  - docenti di fascia B: € 117,00 ora/corso ed € 0,80 ora/corso/allievo.
3. La Regione Abruzzo si riserva la facoltà di valutare l'assegnazione di eventuali risorse aggiuntive, nonché, in caso di economie, di disporre un diverso utilizzo delle stesse.

L'attività formativa deve avviarsi in data successiva alla ricezione del provvedimento di concessione del finanziamento, a pena di revoca del finanziamento.

I percorsi attivati devono essere realizzati esclusivamente con il finanziamento pubblico previsto dal presente avviso. I soggetti attuatori non possono richiedere alcun contributo agli allievi e all'interno delle classi non possono essere presenti allievi paganti né allievi privi dei requisiti indicati all'art. 4, in quanto l'unità di costo standard copre tutti i costi diretti e indiretti dell'operazione.

Ai fini del riconoscimento delle UCS di cui al precedente comma 2, un numero non inferiore a 4 allievi di ciascun percorso formativo di cui il progetto complessivo si compone deve risultare presente per almeno il 70% del monte ore corso e risultare iscritto ed aver sostenuto il relativo esame di certificazione di competenza linguistica.

Nell'ipotesi di mancato raggiungimento da parte di uno o più percorsi formativi della condizione suindicata richiesta ai fini del riconoscimento dell'UCS, restano comunque finanziabili gli ulteriori percorsi formativi facenti parte della medesima istanza rispettosi delle condizioni sopra indicate.

### Articolo 4 - Destinatari

1. I destinatari dell'intervento devono aver compiuto, alla data di pubblicazione del presente avviso pubblico, il 18° anno di età e sono:
  - Lavoratori occupati presso sedi operative di aziende del settore privato<sup>1</sup> localizzate sul territorio della Regione Abruzzo, assunti in una delle forme contrattuali previste dal vigente ordinamento;
  - Disoccupati e/o inoccupati iscritti presso uno dei Centri per l'Impiego (CPI) della Regione Abruzzo;
  - Lavoratori autonomi titolari di Partita Iva attiva da almeno un anno antecedente alla data di pubblicazione del presente avviso, residenti in Regione Abruzzo.

### Articolo 5 - Soggetti ammessi alla presentazione delle candidature

1. Le candidature possono essere presentate esclusivamente da Centri d'esame autorizzati per la certificazione linguistica dagli Enti certificatori riconosciuti dal Ministero dell'Istruzione e del Merito, con esclusione dei centri di sola preparazione, con sede operativa in Regione Abruzzo, garantendone lo svolgimento nella regione stessa.
2. Il Centro d'esame, prima della presentazione della candidatura, acquisite le domande di partecipazione da parte dei destinatari interessati, deve acquisire ai propri atti la documentazione utile alla dimostrazione del possesso da parte dei medesimi dei requisiti di partecipazione all'avviso previsti dal precedente articolo 4. Successivamente, il predetto soggetto attuatore deve procedere alla somministrazione di un test di ingresso ai medesimi destinatari per verificarne l'effettiva conoscenza linguistica con riferimento a quella indicata ed indirizzarli, formando le relative classi, al livello più adeguato rispetto alle specifiche abilità linguistiche. Sono esonerati dal test i destinatari già in possesso di valida certificazione linguistica. La documentazione relativa

---

<sup>1</sup> Ai sensi del punto 3, Raccomandazione CE, 06-05-2003, nr. C(2003)1422, si precisa che, conformemente agli artt. 48, 81 e 82 del Trattato CE, come interpretati dalla Corte di Giustizia delle Comunità Europee, si deve considerare impresa qualsiasi entità, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, che svolga un'attività economica, incluse, in particolare, le entità che svolgono un'attività artigianale, od altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che svolgono regolarmente un'attività economica.

ai test sostenuti, agli esiti e all'eventuale esenzione, con riferimento a quanti già risultassero in possesso di una certificazione, deve essere conservata presso la sede delle attività, resa disponibile durante le verifiche ispettive e consegnata su richiesta della Regione Abruzzo.

3. In coerenza con i principi di uguaglianza, inclusione e non discriminazione di cui all'art. 6 del Regolamento FSE+ e con il Pilastro europeo dei diritti sociali, ciascuna istanza di finanziamento, a pena d'inammissibilità della proposta, dovrà prevedere una presenza di donne pari ad almeno il 30% dei destinatari complessivi dell'intervento, al fine di promuovere l'accesso equo alle opportunità formative, sostenere i processi di empowerment femminile e contribuire al superamento delle disparità di genere nel mercato del lavoro.

## Articolo 6 – Quali caratteristiche devono avere gli interventi

1. I corsi di formazione linguistica per inglese, francese, tedesco e spagnolo devono avere una durata variabile tra le 60 e le 90 ore, in relazione al livello di certificazione da conseguire, come di seguito dettagliato:
  - Livello A2 60 ore;
  - Livello B1 70 ore;
  - Livello B2 80 ore;
  - Livello C1-C2 90 ore.
2. I contenuti formativi dei vari livelli di certificazione previsti devono essere coerenti con il Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue QCER e devono essere compresi tra il livello A2 e il livello C2.
3. Le attività formative devono realizzarsi in presenza presso le sedi dei Centri d'esame autorizzati. Al fine di favorire la più ampia partecipazione all'intervento, è possibile svolgere una parte delle ore di formazione, comunque non superiore al 50% del monte ore corso, mediante il ricorso alla formazione a distanza (FAD) sincrona, nel rispetto delle metodologie di erogazione e rendicontazione coerenti con gli indirizzi forniti con la Determinazione Dirigenziale della Regione Abruzzo N. DPG025/1103 del 7/10/2024.
4. La formazione da erogare deve essere conforme alle prescrizioni degli Enti certificatori riconosciuti dal Ministero dell'Istruzione e del Merito.
5. I docenti devono essere in possesso dei requisiti previsti dalle Fasce A o B della Circolare del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali n. 2 del 2/02/2009. In particolare i docenti di fascia A e B devono essere rispettivamente in possesso di esperienza quinquennale o triennale nell'insegnamento della specifica lingua straniera. I curricula dei docenti impegnati nelle attività, aggiornati e firmati in originale e dai quali risulti evidente l'appartenenza ad una delle sopra citate fasce, devono essere resi disponibili presso la sede di svolgimento delle attività formative e consegnati su richiesta dell'Amministrazione regionale o di eventuali soggetti deputati al controllo, anche in loco. I medesimi curricula, in formato Europass, devono essere allegati al progetto formativo facente parte del dossier di candidatura, corredati da documento di identità personale, in corso di validità.
6. I corsi devono concludersi, con ciò intendendosi la data di svolgimento dell'ultimo esame dei percorsi formativi di cui il progetto complessivo (ITER) si compone, entro il termine massimo di 6 mesi dalla data di notificazione del provvedimento di concessione, salvo proroga motivata da concedersi solo in conseguenza di eventi obiettivi, circostanziati ed imprevedibili.
7. Per gli occupati l'attività formativa deve essere svolta al di fuori dell'orario di lavoro.
8. Al termine della formazione e all'esito positivo del relativo esame, al destinatario deve essere rilasciata idonea certificazione linguistica da parte dell'Ente Certificatore, secondo il corso scelto ed il livello esaminato.
9. Tutte le attività previste sono completamente gratuite per i destinatari in possesso dei requisiti previsti.
10. Il Centro d'Esame, soggetto Attuatore dell'intervento, è il beneficiario del finanziamento ed è direttamente responsabile nei confronti della Regione Abruzzo della corretta ed efficace attuazione

dell'intero iter delle attività formative proposte.

## Articolo 7 - Modalità e termini per la presentazione delle candidature

1. Per presentare la candidatura il rappresentante legale del Centro d'esame autorizzato deve essere in possesso di un codice SPID (Sistema Pubblico d'Identità Digitale) di livello uguale o superiore al 2 o CIE.
2. La candidatura può essere inviata a partire dalle ore 09:00 del 6/07/2026 e fino alle ore 20:00 del 30/10/2026, esclusivamente attraverso l'utilizzo della piattaforma telematica presente all'indirizzo: <https://rasportello.regione.abruzzo.it/> selezionando la voce "Bandi Regionali FESR e FSE+ 2021–2027 – Avvisi, Modulistica e Presentazione Domande" Avviso pubblico "Azione 2.g.2.1 - Intervento: Potenziamento Competenze Linguistiche e Certificazione".  
L'istruttoria delle domande pervenute sarà effettuata con procedura a sportello.
3. La candidatura, inoltrata compilando l'apposito form disponibile accedendo al link suddetto, dovrà essere in regola con le disposizioni normative in tema di imposta di bollo (pari a € 16,00, ai sensi di legge, salvo successive modificazioni) e recherà in intestazione il codice e la data della marca da bollo. Altre modalità di invio comportano l'esclusione della proposta.
4. Ciascuna istanza di finanziamento deve contenere, a pena d'inammissibilità della proposta, un numero massimo di n. 15 percorsi formativi. Ciascun percorso formativo deve essere rivolto, in avvio, ad un numero minimo di 6 partecipanti e massimo di 8. In base alla numerosità ed alle richieste dei destinatari l'istanza può avere per oggetto corsi per lo stesso livello di certificazione o per livelli diversi di una stessa lingua o di lingue diverse.
5. Ogni soggetto proponente, con l'eccezione di cui al successivo comma, può presentare una sola istanza di finanziamento per ciascuna delle due finestre temporali di presentazione, come dettagliate nella tabella seguente:

FINESTRA TEMPORALE N°	DAL	AL
1	06/07/2026	31/08/2026
2	01/09/2026	30/10/2026

6. Qualora uno stesso Centro d'esame presenti più istanze nella stessa finestra temporale, verrà presa in considerazione l'ultima presentata nel periodo di riferimento.
7. La presentazione dell'istanza equivale a richiesta di concessione del contributo pubblico.
8. Il dossier di candidatura deve obbligatoriamente comporsi della seguente documentazione:
  - Allegato 1. Documentazione attestante l'autorizzazione rilasciata dall'Ente certificatore al Centro di Esame relativa ai percorsi formativi oggetto di richiesta di finanziamento.
  - Allegato 2. Scheda di percorso formativo linguistico per i diversi livelli di certificazione, debitamente sottoscritto nelle forme di legge;
  - Allegato 3. Curriculum, in formato Europass, del personale docente rispettivamente impegnato, debitamente sottoscritto nelle forme di legge.

La scheda di percorso formativo deve essere redatta utilizzando esclusivamente il modello allegato 2 al presente avviso.

## Articolo 8 - Cause di inammissibilità delle domande

1. Le candidature pervenute saranno esaminate secondo l'ordine cronologico di invio.
2. La verifica dei criteri di ricevibilità, consistente nella verifica del rispetto delle modalità di invio della candidatura e della tempistica, di cui all'art. 7, comma 2, è assolta dalla piattaforma di candidatura in modalità automatica.
3. La verifica del rispetto dei criteri di ammissibilità, stabiliti in coerenza con i criteri di selezione delle operazioni approvati dal Comitato di Sorveglianza, è effettuata dal Servizio Formazione e

Apprendimento permanente.

4. Sono considerate inammissibili le candidature che:
  - con riferimento alla conformità formale della candidatura:
    - i. risultino incomplete riguardo alla documentazione prevista dal Dossier di candidatura, come indicato all'art. 7, comma 8;
    - ii. i cui allegati n. 2 e n. 3 siano prive di sottoscrizione, nelle forme di legge;
  - con riferimento ai requisiti del proponente:
    - i. siano presentate da soggetti privi dei requisiti previsti all'art. 5, comma 1;
  - con riferimento ai requisiti del progetto:
    - i. che non rispondano alle tipologie di attività previste dall'art. 2;
    - ii. che non rispettano le condizioni di cui all'art. 5, comma 3 e all'art. 7, comma 4.
5. Ove ne ricorrano le condizioni, verrà attivato il soccorso istruttorio, al fine di procedere alla regolarizzazione delle sole carenze di elementi formali della domanda e irregolarità documentali che non costituiscono cause d'inammissibilità.
6. L'inammissibilità della candidatura comporta la conclusione del procedimento con rigetto della candidatura stessa.
7. Conclusa la fase istruttoria, la Regione Abruzzo provvede alla pubblicazione della graduatoria provvisoria sul sito istituzionale della Regione <https://coesione.regione.abruzzo.it>. Per i candidati esclusi, dalla data di pubblicazione decorrono 10 giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni, ai sensi dell'art. 10-bis della L.241/1990 e ss.mm.ii. Le controdeduzioni vengono acquisite esclusivamente tramite la piattaforma <https://rasportello.regione.abruzzo.it>. Decorso i termini previsti dall'art. 10-bis della L.241/1990 e ss.mm.ii., la Regione Abruzzo provvede alla pubblicazione della graduatoria definitiva dei beneficiari ammessi e finanziati, dei beneficiari ammessi ed eventualmente non finanziati e dei candidati non ammessi con motivo di esclusione, sul sito istituzionale della Regione <https://coesione.regione.abruzzo.it>.

## Articolo 9 - Modalità di erogazione del contributo e rendicontazione

1. Fatte salve le specifiche disposizioni contenute nel presente Avviso pubblico, l'intervento finanziabile si realizza nel rispetto delle prescrizioni contenute nel Sistema di Gestione e Controllo del PR Abruzzo FSE+ 2021-2027 e nel Manuale delle procedure dell'Autorità di Gestione attualmente vigenti.
2. A seguito dell'approvazione, per ciascuna finestra temporale di presentazione delle candidature, della graduatoria definitiva, il competente Servizio Formazione e Apprendimento permanente procede alla predisposizione e all'invio dei provvedimenti di concessione. I Centri d'esame ammessi e finanziati, entro i 15 giorni lavorativi successivi, devono procedere all'avvio delle attività, utilizzando l'Allegato 20 al Manuale dell'Autorità di Gestione del PR ABRUZZO FSE+ 2021-2027. Eventuali modifiche al calendario dovranno essere tempestivamente comunicate.
3. L'avvio delle attività formative deve essere comunicato entro il giorno antecedente l'avvio stesso.
4. Ai fini del riconoscimento delle UCS di cui al precedente art. 3, comma 2, un numero non inferiore a 4 allievi di ciascun percorso formativo di cui il progetto complessivo si compone deve risultare presente per almeno il 70% del monte ore corso e risultare iscritto ed aver sostenuto il relativo esame di certificazione di competenza linguistica.
5. La domanda di saldo deve essere presentata entro il termine massimo di 30 giorni dalla conclusione delle attività, con ciò intendendosi la data di svolgimento dell'ultimo esame dei percorsi formativi di cui il progetto complessivo si compone. In caso di mancato rispetto del termine, la SRA invia un preavviso di revoca, indicando in 10 giorni dal ricevimento dello stesso il termine ultimo perentorio per la presentazione del rendiconto, pena la revoca.
6. I documenti giustificativi delle attività da produrre con la domanda di saldo sono i seguenti:
  - a. Scansione del Registro delle attività formative, debitamente compilato e preventivamente vidimato;
  - b. Scansione dell'attestazione di partecipazione e sostenimento dell'esame finale per ciascun allievo e/o certificazione linguistica conseguita.

## Articolo 10 - Ammissibilità della spesa e calcolo della sovvenzione

1. Sulla base di quanto esposto al precedente art. 3, comma 2, sono riconosciute le seguenti Unità di Costo Standard (UCS):
  - a. UCS ora/corso pari a € 146,25 per attività formative tenute da docenti di fascia A, così come definita dalla Circolare n. 2/2009 del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali;
  - b. UCS ora/corso pari a € 117,00 per attività formative tenute da docenti di fascia B, così come definita dalla Circolare n. 2/2009 del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali;
  - c. UCS ora/corso/allievo pari a € 0,80 per ogni ora di formazione effettivamente frequentata da ciascun partecipante.
2. L'importo dovuto sarà riparametrato nel caso in cui dall'esame dei curricula dei docenti gli stessi non risultassero appartenere alla dichiarata fascia A. Nel caso in cui i docenti non dovessero avere nemmeno i requisiti previsti per la fascia B non sarà erogato alcun rimborso per le relative ore.
3. I percorsi attivati devono essere realizzati esclusivamente con il finanziamento pubblico previsto dal presente avviso. I soggetti attuatori non possono richiedere alcun contributo agli allievi e all'interno delle classi non possono essere presenti allievi paganti né allievi privi dei requisiti indicati all'art. 4, in quanto l'unità di costo standard copre tutti i costi diretti e indiretti dell'operazione.

## Articolo 11 - Obblighi del beneficiario

Il soggetto attuatore dell'intervento è tenuto a:

- a) attuare l'operazione nel rispetto delle disposizioni europee, nazionali e regionali e in ottemperanza alle prescrizioni dell'Avviso;
- b) osservare la normativa europea, nazionale e regionale sull'ammissibilità delle spese;
- c) assicurare che, ai sensi dell'art. 63, par. 9, Regolamento 2021/1060, la spesa dichiarata in una domanda di pagamento per uno o più fondi SIE non sia dichiarata per il sostegno di un altro fondo o strumento dell'Unione, o dello stesso fondo nell'ambito di un altro programma. L'importo della spesa da indicare in una domanda di pagamento di un fondo SIE può essere calcolato per ciascun fondo SIE e per il programma o i programmi interessati su base proporzionale, conformemente al documento che specifica le condizioni per il sostegno;
- d) rispettare le procedure di gestione e attuazione fisica e finanziaria previste dall'Avviso e dal vigente Manuale delle procedure dell'AdG;
- e) rispettare gli adempimenti di carattere amministrativo, contabile, informativo ed informatico previsti dall'Avviso, dalle disposizioni europee, nazionali e regionali, e dal vigente Manuale delle procedure dell'AdG;
- f) rispettare gli adempimenti di carattere amministrativo, contabile, informativo ed informatico previsti in atti regionali di natura integrativa o interpretativa delle suddette disposizioni, che fossero emanati in relazione a fattispecie non espressamente previste ovvero a carattere esplicativo delle medesime disposizioni;
- g) adempiere a tutti gli obblighi derivanti dall'art. 3 della L. n. 136 del 13.08.2010, rubricata "Tracciabilità dei flussi finanziari" e s.m.i., ed in particolare ad: a) utilizzare un conto corrente bancario dedicato, del quale dovranno essere trasmessi all'Amministrazione, entro sette giorni dalla sua accensione, gli estremi identificativi, con contestuale trasmissione all'Amministrazione stessa delle generalità e del Codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto medesimo, ai sensi di quanto espressamente prescritto all'art. 3 della L. n. 136 del 13.08.2010 e s.m.i.;
- h) adottare un sistema di contabilità separata o di una codificazione contabile appropriata per tutte le transazioni, in conformità a quanto previsto dall'art. 74 del Reg. (UE) 2021/1060;
- i) conservare i documenti in originale o in copia autenticata, o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o i documenti esistenti esclusivamente in versione elettronica nei termini indicati dall'art. 82 del Reg. (UE) 2021/1060; la

documentazione dev'essere disponibile su richiesta da parte degli organi competenti per un periodo di 5 anni a decorrere dal 31 dicembre dell'anno in cui è effettuato l'ultimo pagamento al capofila, fatte salve le norme in materia di aiuti di stato;

- j) assicurare la piena disponibilità e tempestività di adempimento, per quanto di sua competenza, in ordine alle attività di verifica e controllo da parte degli organi competenti;
- k) garantire l'invio, nelle modalità e tempistiche stabilite dalla Regione, delle informazioni necessarie al corretto espletamento del monitoraggio procedurale, finanziario e fisico, garantendo al contempo che il trattamento delle informazioni personali avvenga nel rispetto della normativa europea e nazionale posta a tutela della privacy;
- l) garantire agli uffici della Regione Abruzzo e agli organi competenti la disponibilità e l'accesso ai documenti necessari per l'espletamento delle attività di monitoraggio e controllo;
- m) garantire l'alimentazione della Piattaforma dei beneficiari attraverso l'inserimento delle informazioni di natura procedurale, fisica e finanziaria e della documentazione relativa all'operazione e fornire informazioni in merito all'avanzamento procedurale, finanziario e fisico, attraverso gli strumenti stabiliti nell'ambito del Sistema di Gestione e Controllo dell'Adg. L'alimentazione documentale della piattaforma, con riferimento alla singola operazione finanziata, è obbligo del beneficiario;
- n) informare la Regione dell'insorgere di eventuali procedure amministrative o giudiziarie concernenti il progetto finanziato;
- o) comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione dei dati relativi al rappresentante legale o al beneficiario stesso;
- p) garantire il rispetto della non cumulabilità dei contributi previsti dall'Avviso con altre agevolazioni, anche di natura fiscale, ottenute per le medesime spese;
- q) adeguarsi tempestivamente alle eventuali modifiche introdotte dall'approvazione di Manuali e disciplinari relativi alle modalità di attuazione del POR Abruzzo FSE+ 2021-2027;
- r) rispettare la normativa in materia fiscale, previdenziale e di sicurezza dei lavoratori e dei partecipanti impegnati nelle iniziative approvate, nonché il rispetto della normativa in tema di concorrenza, appalti, ambiente, pari opportunità;
- s) osservare gli obblighi previsti dai regolamenti europei in materia di informazione e pubblicità degli interventi cofinanziati dai Fondi SIE, con particolare riferimento a quanto disposto nell'Allegato IX del Regolamento (UE) 2021/1060, art. 47, 49 e 50 e dalla normativa regionale di riferimento. In particolare, nell'ambito degli adempimenti previsti dal Reg. (UE) 1060/2021 il beneficiario è tenuto ad informare il pubblico sul sostegno ottenuto dai fondi:
  - fornendo, sul sito web del beneficiario, ove questo esista, e sui siti di social media ufficiali una breve descrizione dell'operazione, in proporzione al livello del sostegno, compresi le finalità e i risultati, ed evidenziando il sostegno economico ricevuto dall'Unione;
  - apponendo una dichiarazione che ponga in evidenza il sostegno dell'Unione in maniera visibile sui documenti e sui materiali per la comunicazione riguardanti l'attuazione dell'operazione, destinati al pubblico o ai partecipanti;
  - esponendo in un luogo facilmente visibile al pubblico almeno un poster di misura non inferiore a un formato A3 o un display elettronico equivalente recante informazioni sull'operazione che evidenzino il sostegno ricevuto dai fondi; ove sia una persona fisica, il beneficiario garantisce, nella misura del possibile, la disponibilità di informazioni adeguate, che mettano in evidenza il sostegno fornito dai fondi, in un luogo visibile al pubblico o mediante un display elettronico.

**Qualora dai controlli delle autorità competenti dovessero emergere gravi inadempienze rispetto agli obblighi elencati nel presente paragrafo, il beneficiario potrà decadere dal contributo e saranno disposti i relativi provvedimenti di revoca.**

## Articolo 12 - Monitoraggio

1. I soggetti beneficiari sono tenuti a corrispondere a tutte le richieste di informazioni, dati e rapporti tecnici periodici disposti dall'Amministrazione per effettuare il monitoraggio dei progetti. Sono previsti monitoraggi periodici di natura quantitativa e qualitativa sull'avanzamento delle attività progettuali.

2. Al fine di misurare l'effettivo livello di raggiungimento degli obiettivi, rispettivamente gli indicatori di output e di risultato individuati sono i seguenti:

#### Indicatori di output

EECO02 Disoccupati, compresi i disoccupati di lungo periodo

EECO05 Lavoratori dipendenti, compresi i lavoratori autonomi

#### Indicatori di risultato

EECR03 Partecipanti che ottengono una qualifica alla fine della loro partecipazione

I dati da fornire sono quelli indicati nell'allegato 12bis. A tal proposito si rimanda alle indicazioni fornite nelle Linee guida per la valorizzazione degli indicatori di *output* e per la loro corretta alimentazione nel sistema informativo (Allegato 51 al vigente Manuale delle procedure).

### Articolo 13 - Cause di revoca

1. Il contributo assegnato sarà oggetto di revoca in tutti i casi previsti dal presente Avviso.
2. In particolare, il contributo è revocato nei seguenti casi:
  - rinuncia da parte del soggetto beneficiario;
  - verificarsi delle condizioni previste dall'art. 3, comma 3, dall'art. 9, comma 5 e dall'art. 11.
  - riscontrata falsità, all'esito delle attività di controllo, della documentazione presentata in sede di candidatura.
3. La Regione si riserva la facoltà di revocare la concessione del finanziamento, qualora, per effetto di variazioni riferite al soggetto beneficiario, vengano meno uno o più requisiti o condizioni richiesti dal presente Avviso e/o dalla vigente normativa europea, nazionale e regionale.
4. Il procedimento di revoca viene attivato nel rispetto di quanto previsto dalla Legge n. 241/1990 e s.m.i.
5. Nel caso di rinuncia il Soggetto beneficiario è obbligato a restituire le somme ricevute maggiorate, se del caso, degli interessi legali.

### Articolo 14 - Procedura reclami e ricorsi

1. I reclami vengono acquisiti al protocollo regionale e l'istruttoria viene attivata dal Responsabile di procedimento al fine di analizzare i contenuti e individuare le eventuali problematiche alla base dell'azione contestata. Al termine dell'istruttoria, alla parte istante viene fornita esaustiva risposta entro il termine massimo di 30 giorni dalla presentazione della contestazione. Detto termine si applica anche per la presentazione di eventuali controdeduzioni a far data dalla acquisizione della risposta da parte della Regione.
2. Avverso i provvedimenti adottati è ammesso ricorso nei modi di legge.
3. Nel caso di ricorsi di natura giurisdizionale, gli stessi vengono notificati direttamente all'Avvocatura regionale la quale inoltra il ricorso con richiesta di apposita relazione al Dipartimento competente. Quest'ultimo predisponde la relazione di istruttoria e invia tutti i documenti utili alla costituzione in giudizio. L'Avvocatura informa il Dipartimento competente dell'esito del ricorso in modo che lo stesso, in caso di accoglimento, possa predisporre gli eventuali atti consequenziali.
4. Il Foro competente è quello dell'Aquila.

### Articolo 15 – Pubblicità e informazione

Il presente Avviso è pubblicato integralmente e reperibile sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (BURAT), sul sito istituzionale <https://coesione.regione.abruzzo.it> e nella piattaforma regionale all'indirizzo <https://rasportello.regione.abruzzo.it/>.

#### **Articolo 16 - Responsabile del procedimento e informazioni generali**

1. Il Responsabile del procedimento relativo al presente Avviso pubblico è il Responsabile dell'Ufficio "Programmazione Azioni Formative e Apprendimento Permanente", Dott. Michele Modesti.
2. Eventuali richieste di chiarimento sull'avviso e agli aspetti attuativi dello stesso potranno essere avanzate, a far data dal giorno successivo alla pubblicazione, sulla email istituzionale del Servizio DPG025 [dpg025@regione.abruzzo.it](mailto:dpg025@regione.abruzzo.it) e le risposte saranno pubblicate nell'area "documentazione disponibile" della piattaforma regionale all'indirizzo <https://rasportello.regione.abruzzo.it/>.

#### **Articolo 17 - Clausola di salvaguardia**

1. La presentazione della domanda a valere sul presente Avviso comporta l'accettazione di tutte le norme contenute nello stesso. L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di revocare, modificare o annullare il presente Avviso pubblico, qualora ne ravvedesse l'opportunità per ragioni di pubblico interesse, senza che per questo i soggetti richiedenti possano vantare dei diritti nei confronti della Regione Abruzzo.
2. La Regione Abruzzo si riserva la possibilità di apportare con successivi atti, eventuali modifiche o integrazioni alle procedure utilizzate nel presente Avviso pubblico e alla modulistica collegata, a seguito di future evoluzioni della normativa applicabile.

#### **Articolo 18 - Tutela della privacy**

Tutti i dati personali di cui l'Amministrazione venga in possesso in occasione dell'espletamento del presente procedimento vengono trattati nel rispetto del D. Lgs. 196/2003 recante "*Codice in materia di protezione dei dati personali*", e in conformità con quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (regolamento generale sulla protezione dei dati).

#### **ALLEGATI ALL'AVVISO**

- Form on line di presentazione della candidatura;
- Allegato 2. Scheda di percorso formativo linguistico per i diversi livelli di certificazione, debitamente sottoscritto nelle forme di legge.